

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati FERRARI, RICCI, RUGGERI, FRIGATO, CAMBURSANO, DELBONO, RIVA, PEPE Mario, TUCCILLO e CASINELLI (429); TATTARINI, NARDONE, ABATERUSSO, CARUANO, DI STASI, MALAGNINO, OCCHIONERO, OLIVERIO, RAVA, ROSSIELLO, RUBINO Paolo, SEDIOLI e TRABATTONI (720); PERETTI (1517); PECORARO SCANIO (2366)**

*(V. Stampato Camera nn. 429-720-1517-2366)*

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 16 settembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 settembre 1998*

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, si attua secondo le norme e le procedure stabilite dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Presentazione della domanda di registrazione)*

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero per le politiche agricole e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6 del presente articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero per le politiche agricole, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia, nel *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande, osservazioni, controdeduzioni e valutazioni sulle domande stesse. Le osservazioni, le controdeduzioni e le valutazioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero per le politiche agricole.

6. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 4. Decorso tale termine il Ministro per le politiche agricole procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al

Ministro per le politiche agricole eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministro per le politiche agricole, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.

9. In seguito alla trasmissione della domanda alla Commissione delle Comunità europee il Ministero per le politiche agricole può accordare la protezione nazionale provvisoria di cui al paragrafo 5 dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

#### Art. 3.

*(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)*

1. La domanda di registrazione è presentata dai soggetti previsti dall'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, dall'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

#### Art. 4.

*(Opposizione alla registrazione)*

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE)

n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purchè debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero per le politiche agricole entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero per le politiche agricole trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero per le politiche agricole acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Indicazioni sui prodotti)*

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la dicitura «DOP - denominazione di origine protetta» o la sigla «DOP» immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto. Per un periodo transitorio non su-

periore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette diciture possono essere integrate, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *c*) del presente comma, da altre menzioni o sigle previste da specifiche norme nazionali o, eventualmente, autorizzate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

*b*) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP - indicazione geografica protetta», o la sigla «IGP», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

*c*) è consentito l'uso della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana», ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

*d*) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specialità tradizionale garantita», eventualmente accompagnata dalla sigla «STG», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità. In ogni caso deve essere riportato il nome dell'organismo di controllo di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera *d*), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e del regolamento (CEE) n. 2515/94 della Commissione, del 9 settembre 1994.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal com-

plesso delle altre diciture o dagli altri disegni, compresa la indicazione di eventuali menzioni geografiche aggiuntive purchè autorizzate dalla normativa comunitaria. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato, in caso di denominazioni composte, protette come DOP o IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse, qualora questa sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce elemento integrante. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, si applica la sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 13.

#### Art. 6.

*(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)*

1. È istituito, presso il Ministero per le politiche agricole, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità. Il Comitato costituisce gruppi di lavoro per categorie di prodotti agricoli e alimentari, avvalendosi anche di esperti esterni.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanità, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

3. Il presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

4. Il Comitato è costituito da sedici membri con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, tre dei quali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei produttori agricoli, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quattro in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero per le politiche agricole, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero della sanità. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanità. Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui al presente comma è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

5. Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate.

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti operanti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 4.

## Art. 7.

*(Compiti del Comitato)*

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero per le politiche agricole ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7, e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti di cui all'articolo 1;

c) propone e può attuare azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

d) esprime parere sulla opportunità di adozione e sulle modalità dei programmi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);

e) esprime parere in merito alla verifica dei requisiti degli organismi privati, di cui all'articolo 9, comma 2, per l'adozione di provvedimenti per la loro autorizzazione o per la revoca parziale o totale della medesima;

f) esprime parere in merito alle richieste di modifica dei disciplinari in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dall'articolo 11 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

g) propone iniziative finalizzate a conseguire il necessario coordinamento tra la presente legge e le relative procedure di attuazione e le leggi di tutela vigenti nel quadro del preesistente ordinamento nazionale.

3. Il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero per le politiche agricole.

## Art. 8.

*(ConSORZI di tutela)*

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono riconosciuti dal Ministro per le politiche agricole purchè rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della propria attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purchè rispondano ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;

d) svolgono le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o dell'attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decre-

to 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca;

e) svolgono gli altri compiti ad essi eventualmente affidati dalle competenti autorità nazionali.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.

3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9 e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

#### Art. 9.

##### *(Sistema di controllo sulle produzioni DOP, IGP e STG)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dall'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento

dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 23 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione rilasciata per il realizzarsi della forma del silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo per gli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti ammini-

strativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta a controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

#### Art. 10.

*(Modifiche alla legge  
12 ottobre 1982, n. 753)*

1. Al n. 2) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: «non più del 21 per cento;» sono inserite le seguenti: «non più del 19 per cento per il miele vergine integrale di

erica (*erica arborea*), corbezzolo (*arbutus*), calluna (*calluna vulgaris*);».

2. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «miele di acacia, di lavanda» sono inserite le seguenti: «, di sulla, di agrumi».

3. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: «in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;».

4. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «non più di 40 milliequivalenti per kg;» sono aggiunte le seguenti: «miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg;».

5. Alla lettera a), a'') del n. 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «ad esempio miele di agrumi» sono inserite le seguenti: «, acacia, erica, tarassaco e corbezzolo».

6. L'articolo 7 della citata legge n. 753 del 1982, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Il Ministero per le politiche agricole, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi per il miele, stabilendo, inoltre, le caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali mieli nonché i relativi metodi di controllo».

## Art. 11.

### (Produzioni in zone di montagna)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emana-

re norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari, prevalentemente propri, situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

2. Le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, e quelle di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

#### Art. 12.

##### *(Campagne di informazione e di promozione).*

1. Il Ministero per le politiche agricole, le regioni e le province autonome e gli enti locali possono promuovere, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, campagne di informazione allo scopo di informare i consumatori sui contenuti della presente legge e aumentare la conoscenza di tutte le produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta o di una attestazione di specificità.

2. Il Ministero per le politiche agricole può concedere, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale a favore dei soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta o di una attestazione di specificità per le spese effettuate per campagne di promozione utili ad aumentare la diffusione delle rispettive produzioni nei mercati dei Paesi dell'Unione europea e degli altri Paesi.

3. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati tenendo in particolare considerazione i consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni.

## Art. 13.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli e alimentari a «denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione di origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specialità tradizionale garantita», «attestazione di specificità», nonché menzioni simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore prodotti che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Chiunque utilizzi le denominazioni di cui al comma 1, anche modificate, alterate o rettifiche, come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

3. Se gli illeciti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni di cui al comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.

4. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, chiunque contraffà o altera il contrassegno ovvero lo detiene o lo usa contraffatto o alterato e chiunque usa le denominazioni di cui al comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con aggiunte o termini rettificativi quali «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonché con l'aggiunta di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o i consumatori, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che ven-

de, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 14.

*(Sanzioni accessorie)*

1. L'irrogazione delle sanzioni per uno degli illeciti di cui all'articolo 13 comporta comunque la confisca del prodotto e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata ai sensi dei regolamenti comunitari di cui all'articolo 13.

Art. 15.

*(Procedure di vigilanza)*

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti con una delle denominazioni di cui all'articolo 13 è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti vigilatori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*).

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere all'applicazione delle sanzioni è il Ministero per le politiche agricole.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'accertamento di violazioni dell'osservanza del disciplinare di produzione non esplicitamente previste dalla presente legge ha luogo secondo le specifiche norme richiamate dalle leggi di tutela vigenti per le singole denominazioni.

#### Art. 16.

*(Usò merceologico del termine  
«mozzarella»)*

1. Il riconoscimento della denominazione di origine protetta del formaggio «mozzarella di bufala campana» come stabilito dal regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, non pregiudica l'uso dell'indicazione merceologica «mozzarella» per indicare il formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte vaccino o da latte misto. Il latte di bufala eventualmente impiegato nella preparazione della «mozzarella» deve essere indicato solo nell'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente.

2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione del formaggio «mozzarella di bufala».

#### Art. 17.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di tutela delle denominazioni di origine o tipiche incompatibili con quelle della presente legge e in particolare:

a) le leggi 10 aprile 1954, n. 125, e 5 febbraio 1992, n. 169; l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

b) i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, e 30 ottobre 1955, n. 1269;

c) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992, e il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1996.

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1998.

2. All'onere di cui al comma 1 per gli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.